

A.T.C.ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE E PRELIEVO DEGLI UNGULATI

In attuazione del R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e int. (art. 6 comma 2 lettera e)

STAGIONE VENATORIA 2018 / 2019

(Indirizzi approvati con Del. Consiglio ATC del 23/11/2017 – Regolamento approvato con Del. Consiglio ATC del 11/01/2018)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss.ii.mm., dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e dai Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010 – 2015 della Regione Marche.
2. La finalità è quella di tutelare gli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'Atc ASCOLI PICENO (in seguito citato come ATC) in armonia con l'attività agraria e forestale del territorio stesso.
3. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Comitato di gestione dell'ATC.
4. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera e) del *Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche* di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC, sulla base delle disposizioni del piano faunistico-venatorio provinciale, ripartisce il territorio in tre zone omogenee in conformità alle specifiche previsioni di cui al vigente *Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche* di cui all'articolo precedente.
2. Nel rispetto dell'art. 5 del R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. l'ATC, definito l'ambito territoriale di propria competenza gestionale, ha approvato la ripartizione del territorio di caccia programmata in Distretti per la gestione e il prelievo del Cinghiale (DG-cinghiale) con validità quinquennale.
3. I DG-cinghiale hanno una superficie complessiva di pianificazione faunistico venatoria compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, ricadono interamente entro i limiti amministrativi dell'ATC e sono definiti da confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d'acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici.
4. L'ATC stabilisce annualmente mediante il **Piano annuale di gestione del cinghiale**:
 - a) l'attività di monitoraggio e di organizzazione dei censimenti annuali del cinghiale effettuati in base ai diversi istituti faunistici dell'ATC medesimo;
 - b) l'individuazione della densità agro-forestale delle popolazioni di cinghiali nei diversi contesti territoriali;
 - c) la valutazione e agli interventi di prevenzione dei danni prodotti dal cinghiale all'agricoltura, nonché alla definizione progettuale e alla valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione dei danni;
 - d) la pianificazione territoriale;
 - e) la definizione del numero delle squadre, dei gruppi di girata e dei seleggiatori che possono essere ammessi al prelievo, ripartiti per ciascun DG-cinghiale nelle zone A e B e nella zona C in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché le scelte gestionali previste con lo stesso piano annuale in base ai criteri di priorità definiti dal presente *Regolamento attuativo*
 - f) il piano di prelievo annuale, con indicazione dei contingenti minimi e massimi da prelevare ripartiti per ogni distretto di gestione;
 - g) la definizione delle modalità attraverso cui viene monitorata l'attività di prelievo;
 - h) la individuazione delle modalità di controllo dei capi abbattuti;
 - i) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
 - j) l'organizzazione dell'attività di recupero dei capi feriti;

k) l'elenco delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori di cinghiale che sono stati ammessi dall'ATC, a seguito di istruttoria delle domande, secondo i criteri previsti dalla precedente lettera e) nonché nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 7 del Reg. reg.

ART. 3 – La gestione del Cinghiale

1. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo dell'ATC adotta il Piano annuale di gestione del Cinghiale.
2. Detto Piano è redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e viene trasmesso alla Regione per la formale approvazione, a seguito della quale l'ATC provvederà a distribuire le singole autorizzazioni ed il materiale necessario per il prelievo.
3. Il Piano annuale di gestione si completa con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla Regione entro il 28 febbraio.

ART. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale

1. Il prelievo del cinghiale nell'ATC AP, in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle scelte gestionali previste, è esercitato:
 - a) nel territorio ricadente in Zona A, in forma collettiva con squadre di braccata;
 - b) nel territorio ricadente in Zona B, in forma collettiva con squadre di braccata;
 - c) nel territorio ricadente in Zona C, in forma individuale, occasionale e in selezione.
2. Saranno ammessi al prelievo le squadre che possiedono, alla data di presentazione della domanda, le caratteristiche previste dai commi 3 e 4 dell'art. 7 del Reg. reg. e che hanno rispettato il numero minimo di uscite previsto dal Regolamento attuativo della passata stagione venatoria, in numero:
 - a. non superiore a **n. 27 squadre di braccata nella Zona A.**
 - b. non superiore a **n. 2 squadre di braccata nella Zona B.**
3. Nella Zona C, in quanto di eradicazione, saranno ammessi ad operare selecacciatori abilitati senza limitazione numerica.
4. Qualora una o più squadre di braccata assegnatarie nella precedente stagione venatoria di UG in Distretti della Zona A, venissero ammesse ad esercitare in modo esclusivo nella Zona B ovvero non presentassero richiesta di nuova ammissione al prelievo ovvero non venissero ammesse al prelievo per la prossima stagione venatoria, il numero massimo di squadre ammissibili nella stessa Zona A e nel relativo Distretto di precedente appartenenza, di cui al punto 2, parimenti si ridurrebbe non permettendone la sostituzione con altre squadre di nuova costituzione.
5. Le squadre e i selecacciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale presentano domanda all'ATC entro il **31 gennaio** utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo stesso ATC su indicazione della Regione.
6. La composizione delle squadre regolarmente ammesse alla gestione e al prelievo in un ATC, può essere modificata o integrata entro la data di adozione del piano da parte dell'ATC stesso. Le modifiche e le integrazioni non pregiudicano il rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del R.R.
7. L'ammissione al prelievo da parte delle squadre e dei selecacciatori al cinghiale, ai sensi dell'art 7 comma 10 del Reg. reg., è altresì condizionata al versamento di una quota la cui entità, valutati i danni prodotti dal cinghiale alle produzioni agro-forestali, gli incidenti stradali, nonché la collaborazione resa dai soggetti richiedenti per prevenire i danni all'agricoltura, è quantificata in:
 - a) € 500,00 per le squadre operanti nei territori ricadenti nella Zona A – DG1 e DG2;
 - b) € 1.000,00 per le squadre operanti nei territori ricadenti nella Zona A – DG3;
 - c) € 750,00 per le squadre operanti nei territori ricadenti nella Zona B;
 - d) € 25,00 per ogni selecaccitore.
8. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni richiedente, l'ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo del cinghiale le squadre di braccata sulla base delle disponibilità previste, secondo i seguenti criteri di priorità di accesso espressi in ordine decrescente:
 - a) Zona A:

- I. Squadre omologhe. Vengono ritenute "omologhe" le squadre che mantengono almeno il 50% +1 dei componenti che costituivano gli stessi nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente e che, per effetto di ciò, possono mantenere il medesimo "nominativo"
 - II. Squadre non omologhe, costituite con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC Ascoli Piceno.
 - III. Squadre non omologhe, costituite con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nella regione Marche.
 - IV. Squadre non omologhe, con il maggior numero di componenti
 - V. Sorteggio.
- b) Zona B:
- I. Squadre omologhe già operanti nella passata stagione venatoria nella Zona B
 - II. Squadre non omologhe derivanti dalla fusione di gruppi di girata autorizzati nella precedente stagione venatoria ad esercitare nell'ATC AP
 - III. Squadre assegnatarie di UG nella Zona A nella precedente stagione venatoria (che eventualmente andrebbero ad esercitare esclusivamente in Zona B) con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC
 - IV. Squadre non omologhe con il numero maggiore di componenti appartenenti, nella passata stagione venatoria, a gruppi di girata autorizzati ad esercitare nella Zona B
 - V. Sorteggio
9. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni richiedente, l'ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo le squadre preferibilmente nel DG-cinghiale richiesto in fase di domanda di ammissione.
 10. In caso di richiesta di ammissione superiore alle disponibilità di cui al comma 2, sarà data priorità alle squadre omologhe che nella precedente stagione hanno esercitato nel medesimo DG-cinghiale;
 11. Qualora una squadra non venga ammessa ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio o altra causa, l'ATC può disporre l'inserimento in altro DG-cinghiale o in altra Zona;
 12. Successivamente all'ammissione nel DG-cinghiale, l'ATC provvede ad assegnare in via esclusiva alla squadra di braccata l'UG-cinghiale per l'intera stagione venatoria secondo i seguenti criteri i ordine di priorità decrescenti:
 - a. Valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nell'DG-cinghiale gestita e liquidati dall'ATC
 - b. Collaborazione all'esecuzione di interventi gestionali previsti nel Piano annuale
 - c. UG il cui territorio ricade in tutto o in gran parte nella UG assegnata nella precedente stagione venatoria
 - d. UG il cui territorio rientra nel comune di residenza della maggior parte dei componenti la squadra
 - e. Sforzo di caccia
 - f. Sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti
 - g. sorteggio;
 13. Qualora, per esigenze gestionali, si evidenzi la necessità di individuare delle UG non oggetto di assegnazione, si potrà prevedere un calendario di rotazione rivolto a squadre già assegnatarie di altra UG, secondo un calendario deliberato dal Comitato di gestione, in base alle risultanze dei censimenti e degli obiettivi fissati nel Piano annuale di gestione;
 14. L'ATC incentiva la fusione tra squadre assegnatarie, nella precedente stagione venatoria, di UG contigue e appartenenti allo stesso DG, attraverso la possibilità di un incremento delle superfici di caccia loro singolarmente assegnate fino ad un massimo di 5000 ettari, con conseguente possibilità di variazione della quota di iscrizione di cui all'art. 4 comma 7;
 15. La squadra è tenuta ad eseguire il Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi e massimi stabiliti su scala di Distretto.
 16. Ogni Selezaciatore è tenuto ad eseguire il proprio Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi stabiliti nel Piano annuale di gestione degli ungulati.
 17. Le squadre di braccata dei Distretto 1 e 2 della Zona A dovranno effettuare almeno il 25 battute, ovvero il 62.5% delle uscite previste per stagione dal calendario venatorio al netto delle giornate in cui la caccia è

- vietata per copertura nevosa (valore percentuale necessaria per incentivare la fusione tra le squadre ed aumentare la superficie delle UG nell'ottica di una migliore gestione della specie);
18. Le squadre di braccata del Distretto 3 della Zona A e le squadre di braccata della Zona B dovranno effettuare almeno 30 battute, ovvero il 75% delle uscite previste per stagione dal calendario venatorio al netto delle giornate in cui la caccia è vietata per copertura nevosa (valore percentuale necessario per aumentare la pressione venatoria in ragione dell'incidenza dei danni alle produzioni agricole causati dal cinghiale);
 19. Le uscite si intendono regolarmente effettuate unicamente a seguito di effettiva partecipazione del numero minimo di cacciatori previsto dal Reg. Regionale e certificate tramite apposizione delle firme nel Registro di battuta;
 20. I capisquadra, al ricevimento dell'autorizzazione e della necessaria documentazione per l'esercizio venatorio, comunicheranno all'ATC il luogo e l'orario di ritrovo mattutino per agevolare il controllo di cui al punto precedente; tale orario dovrà essere compreso tra le 07,00 e le 8,30.
 21. In ogni DG-cinghiale, annualmente, il Comitato di Gestione individua un Responsabile per ogni Distretto avente le funzioni previste dal R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod.

TITOLO III

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

ART. 6 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC, sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, nonché delle indicazioni del piano faunistico-venatorio provinciale, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale. I DG-cervidi comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L.N. 394/91.
2. L'ATC stabilisce annualmente, in base ai risultati dei censimenti effettuati, il numero dei selegacciatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cervidi individuato.
3. L'ATC ripartisce l'intero territorio dei DG-cervidi in Unità di Gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni non inferiori a 100 ettari.

ART. 7 – La gestione dei Cervidi

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC approva il Piano annuale di gestione dei Cervidi.
2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/12e ss. mm. ii e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo dei Cervidi che viene trasmesso alla Provincia entro il 15 maggio.
3. Il Disciplinare Attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo dei Cervidi.
4. L'ATC consegna la Relazione Consuntiva Finale alla Provincia e all'OFR entro il 15 aprile 2016.
5. Il prelievo dei cervidi sarà attuato solo quando nei DG-cervidi la densità stimata **per le differenti specie sarà superiore a cinque individui per chilometro quadrato.**

ART. 8 – Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi

1. Il numero di selegacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC.
2. Le UG-cervidi sono individuate sulla base dei risultati dei censimenti effettuati
3. Entro il **31 gennaio** i selegacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo, utilizzando apposito modulo reso disponibile dall'ATC.
4. Rispetto al numero di selegacciatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente comma 1, vengono comunque rispettati i seguenti criteri di priorità:
 - a) Selegacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC;
 - b) Selegacciatori con residenza anagrafica nella Regione Marche;

- c) Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche
- d) Selecacciatori che da più anni sono in possesso dell'abilitazione a selecacciatore di Cervidi.
5. L'ATC assegna annualmente le UG-cervidi ai selecacciatori richiedenti in base a:
- residenza anagrafica nel Distretto Cervidi dove ricade la UG assegnata
 - una graduatoria di merito, i cui parametri di valutazione sono riportati al seguente comma 8.
6. In ogni DG-cervidi l'ATC nomina un responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii e 2 vice-responsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii.
7. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia individuato almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii.
8. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella:

	Titolo		Punteggio
1	Dotazione di base		Residuo della stagione precedente
2	Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta	+10	
3	Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori)	+20	
4	Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii)	+6	Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
5	Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art.2 comma1 lett.i)R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii)	+2	Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
6	"Anzianità" di acquisizione del titolo di selecacciatore Cervidi	+1	Ogni anno dall'acquisizione dell'abilitazione (escluso l'anno di conseguimento della stessa) – Punti acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
7	Stagioni di caccia di selezione ai Cervidi effettuate	+2	Ogni S.V. in cui sia dimostrata l'autorizzazione alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche – Punti acquisibili "una tantum"
8	Mancata esecuzione dei censimenti annuali obbligatori nell'ATC, nell'annata venatoria precedente		Sospensione per un anno
9	Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	-40	
10	Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+3	Tutte le consegne puntuali e corrette

		0	Non tutte le consegne puntuali e corrette
11	Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato salvo motivi di salute certificati		Sospensione per un anno
12	Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa inferiori a 4		Sospensione per sei mesi
13	Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8	-10	
14	Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+10	
15	Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti)	+3	Tutti i reperti consegnati puntualmente e ben preparati
		0	Non tutti i reperti ben consegnati
16	Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (certificato dal Responsabile di Distretto)	-15	Ogni abbattimento
17.	Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+2	Ogni caso
18	Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+1	Ogni uscita
19	Abbattimento di maschi adulti al posto di femmine/piccoli	-30	ogni errore
20.	Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-10	ogni errore
21	Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-10	ogni errore
22	Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC		da definire caso per caso

I punteggi previsti alle voci della tabella indicate dal punto 2 al punto 9 sono aggiornati prima dell'assegnazione dei DG-Cervidi. I punteggi indicati nella tabella dal punto 9 al punto 22 sono aggiornati prima dell'assegnazione dello specifico Piano di abbattimento individuale.

9. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. determina stagionalmente la scala di priorità per quanto riguarda la scelta dell'UG-cervidi nell'ambito delle priorità previste nel precedente comma 5.

10. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC esclude il selecacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere.

11. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 15 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell'ATC.

12. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.

13. A ciascun cacciatore vengono assegnati dall'ATC, individualmente, i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

14. L'assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:

- a) piccolo dell'anno (Classe 0): - 2
- b) Maschio di un anno (M1): - 6
- c) Maschio adulto (M2+): -10
- d) Femmina sottile (F1): - 3
- e) Femmina adulta (F2+): - 4

15. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:

- ♣ maschi adulti;
- ♣ maschi giovani;
- ♣ femmine adulte;
- ♣ femmine sottili;
- ♣ piccoli.

16. I capi assegnati non possono essere ceduti.

17. I capi assegnati possono essere rinunciati, ma la rinuncia comporta comunque la riduzione del punteggio di merito pari al 50% corrispettivo del valore del capo.

18. Il selescacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il Disciplinare Attuativo che norma le modalità di prelievo.

19. Il selescacciatore in fase di prima ammissione al prelievo di cervidi nell'ATC, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.

20. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selescacciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota quantificata in euro 100 da versare dopo l'assegnazione delle UG-cervidi e l'approvazione della Provincia al piano di prelievo riferito a ogni selescacciatore.

ART. 9 – Modalità di esecuzione del prelievo

1. Il prelievo di Cervidi con metodi selettivi è consentito in forma individuale esclusivamente con il sistema dell'aspetto. E' comunque vietato l'impiego di cani.

2. Ogni selescacciatore esercita il prelievo nel territorio dell'UG-cervidi assegnatagli.

3. Il selescacciatore può effettuare l'abbattimento di capi in altra UG del Distretto di appartenenza solo previa specifica segnalazione al Responsabile di Distretto. La possibilità di abbattimento del capo in altra UG è comunque consentita esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d'età e sesso e il titolare dell'altra UG abbia già completato il proprio piano di abbattimento.

4. Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selescacciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10 – Recupero dei capi feriti

1. Il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF) non si configura come attività di caccia e può essere svolto dai soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, ad eccezione delle aree protette di cui alla L.N. 394/1991 e alla L.R. 15/1994.
2. Per il RUF l'ATC utilizza i conduttori di cane da traccia abilitati.
3. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
4. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni due anni da un giudice dell'Ente Nazionale della Cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia.
5. È esonerato dal rinnovo di cui al comma precedente l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque recuperi di ungulati feriti con esito positivo

TITOLO V

NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 11 – Norme accessorie

1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii.
2. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può modificare nel corso dell'anno i relativi Piani di abbattimento e le modalità di esecuzione degli stessi.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono subordinate all'approvazione della Regione.

Per condivisione
Presidente ATC
Alessandro Spaccasassi

Responsabile Commissione Ungulati
Dario Giudici

Coordinatore Distretto 2
Cavucci Giovanni

Coordinatore Distretto 1
Antonelli Gianfranco

Coordinatore Distretto 3
Camaioni Ermanno